

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 66/99.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 16 novembre 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con la quale l'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma (E.U.R.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1998, nonché le annesse relazioni del Commissario straordinario e del Comitato dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Mario Giulio Cesare Sancetta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1998 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma (E.U.R.) – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: *Mario G.C. Sancetta*

IL PRESIDENTE

F.to: *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 22 novembre 1999.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE
UNIVERSALE DI ROMA PER L'ESERCIZIO 1998

S O M M A R I O

1. — Premessa	Pag.	13
2. — Ordinamento e fini	»	14
3. — Il contenzioso fiscale	»	18
4. — Attività istituzionali	»	21
5. — Organi	»	27
6. — Risorse umane	»	29
7. — Gestione	»	35
8. — Conclusioni	»	60

1 - PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma (E.U.R.) per l'esercizio 1998, dando altresì notizia degli eventi salienti intervenuti sino a data corrente ¹.

Per le questioni per le quali non si sono verificati mutamenti si fa rinvio alle relazioni precedenti.

L'Ente è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259/1958, con D.P.R. 11 marzo 1961.

¹ Per le relazioni sui precedenti esercizi vedansi:

- Esercizi 1980-1987, Atti Parlamentari, X Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 165 nonchè precedenti ivi richiamati;
- Esercizi 1988-1994, Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Senato della Repubblica, Doc. XV, n. 4.
- Esercizi 1995-1997, Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 117.

2 - ORDINAMENTO E FINI

L'Ente Autonomo "Esposizione Universale di Roma" venne costituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174 (art. 6), al fine di provvedere all'organizzazione ed al funzionamento della Esposizione Universale ed Internazionale indetta in Roma per l'anno 1941. Per i sopravvenuti eventi bellici, l'Esposizione Universale non ebbe luogo e l'Ente EUR, che per quell'evento aveva realizzato un imponente complesso di edifici a carattere permanente, continuò ad operare, sia pure per il perseguimento di un fine "secondario e aggiuntivo", avviando la formazione di un moderno quartiere cittadino mediante l'utilizzazione del complesso dei servizi pubblici e delle opere dell'Esposizione stessa ².

Se pur è sorto come ente di intervento statale, per il soddisfacimento di interessi di dimensione nazionale (non necessariamente limitati all'organizzazione dell'Esposizione Universale), tuttavia le nuove finalità dell'Ente EUR "sovrapposte" dalla successiva normativa sono risultate assorbenti rispetto agli scopi iniziali. L'attuale assunzione di compiti di gestione del comprensorio e dei servizi pubblici di quartiere (manutenzione della rete stradale, idrica e fognaria, dei parchi e dei giardini) risponde, pertanto, ad una sfera di interessi di rilevanza prettamente locale per l'ambito territoriale d'intervento, per la dimensione degli stessi, per il tipo e la natura delle attività poste in essere.

L'esigenza di prolungare i positivi risultati dell'attività gestionale e di consentire la salvaguardia e la valorizzazione del complesso urbanistico, architettonico e monumentale costituito dal nucleo storico del quartiere, ha determinato il succedersi di iniziative dirette ad operare una revisione del quadro istituzionale, ritenuto non più rispondente alle esigenze amministrative e gestionali del territorio e del patrimonio dell'Ente.

² In tal senso vedansi il R.D. 14 gennaio 1937, n. 1567, convertito in legge 3 febbraio 1938, n. 126, il R.D. 12 luglio 1938, n. 1225 ed il R.D.L. 4 giugno 1938, n. 1033, i quali riconoscono all'Ente EUR la competenza non solo ad organizzare, in Roma, congressi, manifestazioni e mostre varie, aventi attinenza con l'Esposizione, ma anche ad avviare, all'interno del proprio comprensorio, lo sviluppo edilizio per costituire "l'ossatura" della futura città e "l'inizio" dell'espansione di essa verso il mare.

Invero, la gestione del patrimonio immobiliare di pertinenza non può limitarsi alla mera conservazione e manutenzione dell'esistente, ma deve trovare adeguate forme di impiego più aderenti alle oggettive caratteristiche dei beni immobili destinati ad uso pubblico ed aventi naturale vocazione per finalità espositive e culturali in genere.

Ad accentuare l'urgenza di un intervento legislativo di riforma, ha concorso il protrarsi, per oltre cinquant'anni, del regime di Commissariamento, introdotto nel 1944 a seguito della perdurante inattività dell'Ente e prorogato, di volta in volta (per periodi variabili), fino ad oggi. Invero, la gestione commissariale, lungi dal produrre gli auspicati effetti di accelerazione della riforma statutaria, ha determinato una forte limitazione dell'autonomia dell'Ente, con evidenti ripercussioni sui processi di pianificazione delle attività gestionali e sull'esercizio delle funzioni di controllo.

L'ordinamento dell'Ente è stato oggetto di riordino e trasformazione per effetto del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304 (pubblicato in G.U. n. 209 - serie generale - del 6 settembre 1999), in attuazione della legge di delega 15 marzo 1997, n. 59, articoli 11, comma 1, lett. b), e 14, comma 1, lett. b).

Tale normativa si inserisce nel quadro dell'attività di riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza e dotati di un "alto indice di autonomia finanziaria". In particolare, è prevista la trasformazione dell'Ente EUR in società per azioni con la denominazione di "EUR s.p.a."

Le linee che ispirano la riforma poco si discostano dallo schema di decreto legislativo di riforma elaborato dalla Commissione di Studio costituita dal Ministro dei Lavori Pubblici delegato per le Aree Urbane, con i decreti in data 31 ottobre 1996 e 3 dicembre 1996, per le analisi e le valutazioni necessarie ad individuare il nuovo modello giuridico-istituzionale.

La trasformazione in Società per Azioni non è, tuttavia, automatica. Il decreto prevede, infatti, l'espletamento di taluni adempimenti preliminari diretti a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per la costituzione della società. A tal fine sono previste due fasi distinte:

A) la nomina, con decreto del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica di una Commissione (composta da non più di 5 membri) per la ricognizione del patrimonio dell'Ente EUR, la classificazione dei relativi cespiti, la individuazione dei beni da trasferire al

Comune di Roma, la stima del capitale sociale e la definizione del valore nominale di ciascuna azione;

- B) l'approvazione con decreto dello stesso Ministro del Tesoro della relazione di stima del patrimonio e la contestuale convocazione dell'assemblea sociale per l'approvazione dello Statuto e la nomina dei componenti gli organi sociali.

Tale iter procedimentale, da concludersi nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo, prorogabile (per una sola volta) di ulteriori dodici mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Tesoro, potrà essere interrotto qualora, dalle risultanze delle operazioni di ricognizione suddette, emerga una situazione patrimoniale tale da non consentire la trasformazione dell'Ente EUR in società. In tale circostanza, l'Ente sarebbe posto in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le cui operazioni si concluderebbero nel termine di dodici mesi dalla data di espletamento dei lavori della Commissione.

Con decreto in data 26 ottobre 1999, il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica ha provveduto alla nomina della citata Commissione, composta di cinque membri, per la durata di cinque mesi.

Sino alla data della trasformazione in Società per Azioni, l'Ente EUR continua a svolgere i compiti d'istituto secondo le modalità previste dalle norme del proprio ordinamento, salva la facoltà di promuovere (scaduto il termine semestrale previsto per la trasformazione) la costituzione di una società per azioni (di cui l'Ente sia unico proprietario) il cui oggetto sociale comprenda l'esercizio di attività congressuali.

A detta società, l'Ente EUR è autorizzato a conferire l'area del proprio patrimonio destinata dal Comune di Roma all'insediamento di strutture congressuali, al valore indicato nella relazione di stima elaborata dalla citata Commissione. In caso di liquidazione delle azioni della società, dovranno essere preferiti, quali acquirenti, soggetti pubblici e società a prevalente capitale pubblico.

Il capitale della società EUR s.p.a. sarà attribuito, all'atto della sua costituzione, al Comune di Roma, nella misura del 10%, e per la restante quota al Ministero del Tesoro che eserciterà i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.